



FINANZIARIA 2019

PERUGIA VIA MARTIRI DEI LAGER 65 - 21 GIUGNO 2019




(L. 30 dicembre 2018 n. 145 quali ripercussioni sul mondo dello sport dilettantistico?)



LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019

L. 30 dicembre 2018 n. 145



LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019 - L. 30 dicembre 2018 n. 145



Decreto fiscale

1. Fatturazione elettronica

E' stato abrogato il comma 2 dell'art. 10 della legge 17 dicembre 2018, n. 136 che stabiliva una particolare e farraginoso disposizione circa l'emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti in regime forfetario ex l. 398/1991, in caso di contratti di sponsorizzazione e pubblicità (“***Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari***”).

Comma 646 della legge 30 dicembre 2018 n. 145



2. Esenzione imposta di bollo per a.s.d. e s.s.d.

A decorrere dal 2019 le a.s.d. e s.s.d. sono esonerate dall'imposta di bollo.

Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'art. 27 *bis* della tabella di cui all'allegato B annesso al d.p.r. 26/10/1972 n. 642, estendendo anche alle “*associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni?*” l'esenzione da bollo fino all'anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva.

Dal primo gennaio 2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche saranno esenti da bollo.

In particolare, rientrano tra i documenti esenti da bollo anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate da associazioni e società sportive dilettantistiche trattandosi di “documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi”.

Considerazioni :

- istituzione RUNTS
- riconoscimento

3. Credito d'imposta per erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus")



Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta, di cui all'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali:

- in denaro;
- effettuate nel 2019;
- per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
- anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Possono accedere al credito d'imposta:

- le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa.

4. Estensione del regime forfetario ex l. 190/2014



La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla l. 190/2014.

Gli ambiti di intervento sono stati i seguenti:

- soglia di ricavi/compensi aumentata fino a 65.000,00 euro
- modifica in caso di possesso di partecipazioni
- modifica in presenza di contestuale o precedente attività di lavoro dipendente

Dall'1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono eliminati i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue.

Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- siano in corso rapporti di lavoro;
- siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Infine, si evidenzia che non viene modificata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).



6. Attività decommercializzate - Ampliamento



- Viene esteso l'ambito applicativo dell'art. 148 co. 3 del TUIR alle attività svolte da *“strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”*.
- Non si ritiene, peraltro, che la disposizione in oggetto sia di immediato e diretto interesse di a.s.d./s.s.d.



DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
VIA SETTEVALLI 320
06129 - PERUGIA

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI :

TEL. 075/4659810

EMAIL : FABIOVINCITORIO@GMAIL.COM

Mobile : 347/5403711

sito: : www.studiovincitorio.it

*"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"*